

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

20.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo e sostituzioni:		
PRESIDENTE	312	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
ZACCAGNINI ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475)	312	
PRESIDENTE	312, 314, 315, 317	
ABBIATI	313, 314	
CALVETTI	313	
ELKAN	316, 317	
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	312, 313, 314, 316	
RAICICH	314, 315, 316	
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	315, 316	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CALVETTI e RACCHETTI: Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici (1808)	317	
PRESIDENTE	317, 319, 320	
BARDOTTI	318, 319	
CALVETTI	317, 318	
ELKAN	318	
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	317, 319, 320	
RAICICH	319	
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	320	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (1702)	320	
PRESIDENTE	320, 321, 323, 324, 325	
ABBIATI, <i>Relatore</i>	320, 321, 323	
ELKAN	322, 323	
MORO DINO	322	
RAICICH	321, 322, 324, 325	
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	323, 324	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	325	

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1970

La seduta comincia alle 9,50.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bertè. Comunico altresì che per l'esame del disegno di legge n. 1702 e della proposta di legge n. 1808 i deputati Badaloni Maria, Giannantoni, Giordano, Lettieri, Loperfido, Nannini, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni e Sullo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Mattarelli, Pochetti, Bologna, Anselmi Tina, Di Mauro, De Stasio, Cattaneo Petrini Giannina, Mancini Vincenzo, Balasso e Pitzalis.

Discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini, Servadei e Gunnella: « Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione dei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti ».

Abbiamo già discusso in sede referente questa proposta di legge, di cui fu chiesto all'unanimità il deferimento alla sede legislativa. Il relatore era l'onorevole Biasini che, essendo stato nominato sottosegretario, è stato sostituito dall'onorevole Racchetti.

Il relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Come ha ricordato il Presidente, questa proposta di legge è stata oggetto di ampio dibattito in sede referente. Ricordo brevemente i precedenti della discussione. Il 29 ottobre 1969 l'onorevole Biasini chiese che la proposta di legge fosse sottratta alla competenza del comitato ristretto che esaminava il progetto per l'immissione in ruolo dei professori della scuola secondaria; trattandosi di problema del tutto particolare, la Commissione approvò questo stralcio. Il 10

dicembre 1969 la proposta fu iscritta all'ordine del giorno in sede referente. L'onorevole Biasini fece un'ampia relazione favorevole, con alcune osservazioni; l'onorevole Badaloni Maria espresse ugualmente giudizio favorevole, proponendo però alcune modifiche e riservandosi di presentarle in sede legislativa. L'onorevole Badaloni Maria sosteneva in sostanza l'opportunità di togliere l'inciso « gestiti da enti pubblici locali », perché nella nostra legislazione non esiste una distinzione tra scuole non statali secondo la gestione, ma solo tra scuole pareggiate, legalmente riconosciute e private. Sarebbe stata quindi la prima volta in cui si sarebbe introdotta questa distinzione, e ciò non appariva opportuno in una legge del tutto particolare. In quella seduta gli onorevoli Granata e Tedeschi manifestarono perplessità sia sulla proposta di legge sia sull'emendamento, chiedendo un rinvio della discussione. Il 17 dicembre la proposta ritornò all'ordine del giorno in sede referente, e l'onorevole Granata sciolse la sua riserva, per cui la Commissione all'unanimità chiese il deferimento della proposta in sede legislativa, che fu concesso il 13 gennaio 1970.

Questi sono i precedenti dell'iter parlamentare della proposta.

Per quanto riguarda il suo contenuto, mi rimetto all'ampia relazione svolta in sede referente dall'onorevole Biasini; tuttavia, poiché sono passati diversi mesi, la riassumerò brevemente.

Il 28 marzo 1968 fu approvata la legge n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti. Basta leggere il primo comma dell'articolo 1 della suddetta legge per avere i termini del problema: « Sono indetti concorsi per soli titoli riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti di arti applicate negli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-'62 al 1967-'68 incluso, con qualifica non inferiore a distinto ». Questa legge non apre quindi prospettive per il futuro; in fondo si pone sul piano della legge che abbiamo già approvato per la scuola media.

Nello stesso periodo alcuni istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti e gestiti da enti pubblici locali sono stati di fatto statizzati, cioè trasformati in istituti statali; l'attrezzatura e il materiale scientifico sono rimasti immutati, ma la gestione, cioè l'assunzione e la retribuzione degli insegnanti, è

riservata non più agli enti pubblici ma allo Stato. Ho parlato di statizzazione di fatto perché in linea di diritto non se ne può parlare di statizzazione: infatti, nella nostra legislazione non esiste il concetto di statizzazione di scuola non statale, ma di soppressione della scuola legalmente riconosciuta e di istituzione di una scuola statale.

Questa situazione si è verificata in alcuni licei artistici (a Ravenna, ad Ancona, a Pescara) ed ha determinato un'ingiustizia nei confronti degli insegnanti di ruolo nella scuola legalmente riconosciuta che sono diventati, in seguito alla statizzazione dell'istituto, fuori ruolo rispetto alla scuola statale. Questi insegnanti non possono godere dei benefici previsti dalla legge n. 359, né possono partecipare a nuovi concorsi perché hanno tutti, o quasi, superato il limite di età. Un danno si è determinato anche per la scuola, poiché si tratta di personale molto esperto, estremamente qualificato per quel particolare tipo di insegnamento.

Questi, onorevoli colleghi, sono i termini del problema. Sulle proposte di emendamento riferirò in sede di esame dell'articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVETTI. Vorrei fare un'osservazione di fondo sulla proposta di legge che stiamo esaminando.

Lo sviluppo dell'istruzione avvenuto dal dopoguerra ad oggi non ha trovato adeguati provvedimenti nei riguardi di quegli enti locali che si erano fatti, molto diligentemente, promotori di istituti di istruzione artistica, sostituendosi allo Stato. Per cui, col passare degli anni è avvenuto che, con l'istituzione da parte dello Stato dello stesso tipo di scuole (che non costituiva però una statizzazione degli istituti già esistenti), gli insegnanti delle scuole amministrate dagli enti locali sono venuti a trovarsi in una situazione difficile al pari dell'ente stesso che, a sua volta, si è trovato costretto a dare sistemazione giuridica al suo organico.

Come i colleghi sanno, l'organico degli istituti pareggiati è formato attraverso chiamata di vincitori di concorso statale o di idonei a concorso statale. Per cui, quando la scuola pareggiata viene riconosciuta dallo Stato, il personale, secondo l'attuale legislazione, passa nell'organico statale senza perdere i suoi diritti: ma la maggior parte del personale appartiene a scuole pareggiate che hanno riconoscimento legale.

Dal dopoguerra ad oggi forse nessuno degli enti locali ha chiesto il pareggiamento delle proprie scuole perché, agli effetti pratici, questo equivale al riconoscimento legale. Per cui gli enti locali hanno formato i loro organici attenendosi in parte al criterio della scuola pareggiata, cioè per chiamata di vincitori di concorsi statali o di idonei a concorsi statali; in parte, e particolarmente per quanto riguarda l'istruzione artistica, tecnica e professionale e per soddisfare ad esigenze di carattere locale, bandendo dei concorsi con caratteristiche non del tutto analoghe a quelle dello Stato.

Ora noi ci troviamo di fronte ad un nodo da sciogliere: quale trattamento dobbiamo riservare al personale di scuole di questo tipo istituite dallo Stato in sostituzione di quelle degli enti locali? A me sembrerebbe equo estendere anche al personale di queste scuole gestite da enti locali, che abbiano quei requisiti voluti dallo Stato, i benefici previsti dalla legge per il personale delle scuole statali. Se non mi sbaglio, l'ultima parte della relazione del collega Racchetti fa riferimento al fatto che molte delle leggi approvate in questi ultimi anni per la scuola statale non prendevano in considerazione i dipendenti delle scuole amministrate da enti locali. Non dobbiamo dimenticare che molti di questi insegnanti sono nell'organico comunale da quindici, venti anni o più: con questa estensione io penso che potremmo sanare la situazione.

Quindi mi pare che, anche se qualche perplessità può nascere dall'esame di quelli che sono i requisiti voluti dalla legge attuale, la Commissione possa approvare questa proposta di legge.

ABBIATI. Sono in linea di massima d'accordo sulla formulazione della proposta così come ci è stata presentata dal relatore e dai proponenti stessi.

Vorrei fare alcune osservazioni sulla situazione in cui si trovano gli insegnanti di questi istituti di istruzione artistica, situazione che non è presa in considerazione dalla legge n. 359 e nemmeno dalla proposta di legge di estensione che stiamo discutendo: intendo riferirmi alla situazione degli insegnanti delle scuole medie istituite presso i conservatori e i licei musicali pareggiati.

I tre anni di corso di scuola media sostituiscono i primi tre anni del vecchio ordinamento scolastico dei conservatori e dei licei musicali pareggiati. Il corpo insegnante di questa scuola, quindi, è parte integrante del corpo insegnante dei licei e dei conserva-

tori. Però questi docenti sono esclusi dai benefici concessi dalla legge n. 359 e dalla legge di estensione che stiamo esaminando.

Che la scuola media sia parte integrante dell'ordinamento scolastico di quel tipo è dimostrato anche dalla procedura per l'assunzione degli incaricati e dei supplenti.

Infatti, chi provvede alla nomina di questi insegnanti incaricati della scuola media è lo stesso consiglio d'amministrazione, in base all'ordinanza ministeriale che regola le nomine degli insegnanti tecnici.

Concludo aggiungendo che, se sarà il caso, eventualmente con altri colleghi, presenterò un emendamento per estendere anche a questa categoria i benefici della legge n. 359.

RAICICH. Nel ribadire la nostra disponibilità all'approvazione della legge nei termini in cui è stata presentata, colgo l'occasione per far osservare al collega Abbiati che, non so se per un'imprecisione del titolo della legge o per altri motivi, la questione da lui posta non ha riferimento con lo spirito della legge.

L'onorevole Abbiati, in sostanza, sotto la dizione « istruzione artistica » comprende anche i conservatori musicali, mentre in questa legge, mi pare che dalla relazione risulti chiaramente, si fa riferimento unicamente ai licei artistici. Per cui, proprio perché quelli erano licei artistici, e quindi successivi alla scuola media, non ha qui alcuna incidenza la legge del '62, che riguardava la scuola media, e che ha prodotto certi effetti nei conservatori.

Credo che il problema che il collega pone esista, ma non sia possibile risolverlo nell'ambito di questa proposta di legge. Colgo anzi l'occasione per stimolare non solo il Governo, ma i vari gruppi politici, a partire dal nostro, non dico affinché pongano ordine, ma affinché facciano qualcosa per la situazione dell'istruzione musicale in Italia che, com'è a tutti noto, si trova in condizioni di retroguardia.

Tutto ciò potrà essere argomento di una discussione a parte. Si tratta di un tema che ha già avuto notevoli sviluppi in vari convegni, con la partecipazione di direttori di conservatori, di personalità della cultura. Se non erro, questa materia fu anche oggetto di una proposta di legge presentata dal nostro gruppo, e precisamente dagli onorevoli Scarpa ed altri, sul finire della scorsa legislatura, ma che non ha attinenza — a quanto mi pare dalla lettura di questo testo — con la proposta oggi in discussione, che riguarda soltanto i licei artistici, e non già i conservatori e i licei musicali.

Detto questo, ribadisco che le ragioni che hanno suggerito agli onorevoli proponenti di presentare questo provvedimento ci trovano sostanzialmente d'accordo; siamo quindi disposti a dare la nostra approvazione alla proposta di legge in discussione, nel testo che ci è stato sottoposto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Racchetti, per la replica.

RACCHETTI, Relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Calveti devo dire che esso certamente esiste, e che io concordo perfettamente con quanto ha detto il collega. Non credo, tuttavia, che quel problema possa essere risolto in questa sede, perché la proposta di legge che stiamo esaminando è molto limitata; non possiamo quindi che prendere atto delle considerazioni che sono state fatte.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Abbiati, concernente i conservatori di musica, concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Raicich. Il problema esiste certamente; però mi pare che debba essere studiato con una certa attenzione ed approfondito, perché non so quali riflessi la sua soluzione potrebbe avere sui rapporti con altro personale insegnante, con altri tipi di istruzione. Si tratta di un problema che allarga moltissimo la sfera della proposta di legge in discussione, ed io non sono ora preparato a dire entro quali termini potremmo impostarlo o inserirlo nell'attuale provvedimento. Se prendessimo ora una qualche decisione a questo proposito avrei l'impressione di apportare al testo un emendamento molto affrettato, di cui potremmo poi dolerci, constatando di avere escluso da certi benefici persone che vi avevano diritto, oppure, al contrario, di aver allargato troppo la sfera dei beneficiari, senza sapere quali riflessi ciò potesse avere.

Mi sembra dunque che la questione sollevata esuli dai limiti della proposta in esame. Mi associo, per altro, alla proposta dell'onorevole Raicich di studiare il problema, eventualmente costituendo, come altre volte abbiamo fatto, un gruppo di lavoro, formato da deputati di diverse parti politiche, che si riunisca e presenti poi una proposta di legge meditata. Ma, ripeto, affrontare oggi il problema mi sembrerebbe affrettato; inoltre si tratta di un problema che esula dai limiti della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, io non ho da fare che alcune brevissime considerazioni, perché dilungarsi non è necessario, dopo aver ascoltato quanto il relatore ha detto a proposito della discussione avvenuta in sede referente.

Per cogliere lo spirito della proposta in esame, si può dire che essa è nata dall'iniziativa di alcuni colleghi di città nelle quali esistevano quei licei artistici che ormai giuridicamente si sono esauriti, essendo stati sostituiti da licei artistici statali (anche se poi le sedi e le attrezzature, fisicamente, sono rimaste le stesse).

Già all'inizio della discussione era stato proposto un emendamento tendente ad eliminare dal testo della legge le parole « non di ruolo », per evitare che insegnanti di quelle scuole, già assunti per concorso, venissero esclusi dai benefici dell'estensione della legge n. 359.

Ora, la proposta di legge mira a sanare una situazione di fatto ed a compiere giustizia, impedendo che insegnanti che per anni hanno prestato la loro opera con capacità, preparazione e diligenza in queste scuole vengano esclusi dall'applicazione della legge, senza potere, per ragioni di età, tentare la via del concorso.

Occorre però rispettare le posizioni di principio. Se vogliamo sanare una situazione di fatto, non possiamo fare discriminazioni tra insegnanti di licei artistici gestiti da enti locali e insegnanti di licei artistici legalmente riconosciuti, ma non gestiti da enti locali. Si dice che, di fatto, non esistono situazioni di questo genere, in quanto il beneficio verrebbe concesso anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio per due anni in istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali, poi sostituiti da istituti statali. Non vedo però perché dovremmo fare distinzioni: provvediamo agli insegnanti dei quattro tipi di scuole, ma non modifichiamo situazioni di principio. A tutti dovrebbe essere usato lo stesso trattamento.

Propongo quindi che la proposta di legge venga approvata nel testo che ci è stato sottoposto, con l'eliminazione delle parole « non di ruolo ».

Per il resto, concordo con quanto è stato detto dai colleghi intervenuti. La proposta di legge, come ho detto, nasce dall'esigenza di sanare una situazione, e già si rischia di fare

una discriminazione. Le pressioni sono molte: sappiamo qual è il punto di partenza, ma non quello di arrivo. Riterrei altresì opportuno sopprimere le parole « gestiti da enti pubblici locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali », poiché di fatto, anche senza il riferimento alla passata gestione, il numero dei beneficiari della legge rimane inalterato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti non di ruolo che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio in istituti d'istruzione artistica legalmente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali e siano cessati di funzionare in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali d'istruzione artistica del medesimo tipo.

L'onorevole Racchetti propone i due seguenti emendamenti: *sopprimere le parole « non di ruolo »*; *sopprimere le parole « gestiti da enti pubblici o locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali »*.

RAICICH. Sono favorevole all'approvazione del primo emendamento, suppressivo delle parole « non di ruolo », perché altrimenti si determinerebbe una situazione di ingiustizia. Non sono invece d'accordo sul secondo emendamento, in quanto con esso verrebbe chiaramente alterata la volontà degli stessi proponenti. Nella relazione che accompagna la proposta di legge, infatti, si parla di alcuni casi specifici e si dice: « Negli istituti soppressi prestavano servizio da vari anni insegnanti assunti dagli enti locali mediante pubblici concorsi od altre forme che ne garantivano la stabilità nel rapporto d'impiego e il godimento del relativo trattamento economico ». Vi è quindi un dovere giuridico molto preciso, derivante proprio dal rapporto di impiego tra insegnanti ed enti locali, stabilito mediante pubblico concorso o determinate garanzie. Sopprimendo quell'inciso non solo violiamo la volontà dei presentatori, ma facciamo venir meno anche quelle garanzie. Posso anche accettare l'assicurazione data dal sottosegretario, secondo cui non esistono altri casi al di fuori di quelli citati, ma in questo caso non vedo la necessità di sopprimere l'attuale dizione.

Quanto alla volontà espressa dal sottosegretario di non voler pregiudicare la questione di principio, vorrei rilevare che proprio un voto su questo problema rischia di pregiudicare, e anche molto seriamente, la questione di principio, tanto da costringerci, in questa o in altra sede, a bloccare un provvedimento di questo genere; esso infatti precostituisce una situazione che più volte abbiamo dichiarato di voler risolvere diversamente. Abbiamo avanzato proposte in merito nella seconda, nella terza e nella quarta legislatura, proposte che disciplinavano condizioni, diritti e doveri della parità. Per vicende storiche varie e soprattutto per volontà della maggioranza né le nostre proposte né quelle provenienti da diversi versanti politici sono giunte in porto. In occasione della discussione sull'esame di Stato, la Camera approvò (se non erro all'unanimità) un nostro ordine del giorno che poneva in evidenza l'urgenza di questo provvedimento; quell'ordine del giorno impegnava il Governo a presentare un disegno di legge sulla parità. In poco più di un anno abbiamo avuto più governi, ma nessuno di questi ha pensato di disciplinare questa materia. Pertanto, nel preannunciare il nostro voto favorevole sul primo emendamento, molto sommessamente chiederei ai presentatori di non voler precostituire avamposti, trincee avanzate per una discussione futura, che mi auguro dovrà impegnarci con molta serietà, su questo argomento e sulle conseguenze che ne derivano (collocazione degli insegnanti che provengono da determinati istituti ecc.). Prego pertanto l'onorevole Racchetti di non insistere nella presentazione del secondo emendamento, che creerebbe un intralcio e un indubbio rallentamento nell'approvazione di questa legge.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso capire la vostra resistenza, ma vorrei rilevare che le mie preoccupazioni sono di carattere oggettivo, nel senso di non creare discriminazioni. L'onorevole Raicich ritiene che proprio con questo emendamento si creerebbero discriminazioni. Chiederei quindi una sospensione della discussione, perché se è vero che gli istituti sono solo quattro, potremmo risolvere la questione facendo ad essi esplicito riferimento.

Ma per poter fare questo, è assolutamente necessario che la discussione del progetto di legge venga aggiornata, affinché io possa documentarmi.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono d'accordo.

ELKAN. Io mi occupo vivamente di questo problema perché per l'approvazione della legge 28 marzo 1968, n. 359, mi trovai in una situazione di responsabilità diretta.

La legge a cui fa riferimento la proposta che stiamo esaminando, come i colleghi ricorderanno, fu presentata nelle ultime ore della precedente legislatura, e venne approvata all'unanimità dalla nostra Commissione. Ma si manifestò subito un problema di interpretazione, che ne rendeva difficile l'applicazione nei confronti degli istituti artistici gestiti dagli enti locali. Sono quindi d'accordo con il Governo e con il relatore di rinviare la discussione della proposta di legge, affinché si possano raccogliere notizie più precise in merito, ma, per quel che mi ricordo, non esistono assolutamente altri licei artistici legalmente riconosciuti che non siano amministrati dagli enti locali o da consorzi fra enti locali.

La ragione di questo fatto è semplice: gli enti locali non avevano prodotto in tempo la documentazione necessaria per passare dallo stato legalmente riconosciuto di istituti parificati allo stato di istituti pareggiati, pur avendone acquisito le condizioni necessarie. Infatti, essi reclutavano gli insegnanti attraverso concorso con commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, ed erano inoltre sede di esami di Stato conclusivi condotti da commissioni ministeriali.

In sede di applicazione della legge, però, il fatto che essa parlasse specificatamente di istituti pareggiati e non parificati, indicò una situazione di negligenza certo non voluta da parte degli enti locali. Per tale motivo, i professori interessati non riuscirono ad ottenere ciò che spettava loro di diritto.

Tuttavia, l'onere che comporta il mantenimento di queste scuole, indusse gli enti locali a chiedere al Ministero la statizzazione dei licei che fu concessa, però, di anno in anno, creando così delle situazioni veramente incredibili di insegnanti che, per una parte della loro attività dipendevano dagli enti locali, con uno stato giuridico particolare, e per l'altra parte venivano invece considerati dallo Stato professori non di ruolo. Il ricorso al Consiglio di Stato per ottenere una interpretazione estensiva della legge non ebbe esito positivo, e quindi si è resa necessaria questa proposta di legge di interpretazione.

Come i colleghi ricorderanno, si tratta di un periodo continuativo che va dal 1961-62 al 1967-68 e quindi gli insegnanti interessati sono solidamente inseriti nella realtà scolastica. Inoltre, faccio notare come sia molto importante che per materie di particolare in-

teresse i docenti abbiano una buona preparazione, e in queste scuole troviamo elementi di indubbio valore.

Non ritengo, nella maniera più assoluta, che esistano situazioni diverse da quelle che i proponenti ci hanno qui indicato, anche perché si può fare un'osservazione molto semplice: si tratta di istituti che non lasciano alcuno spazio alla speculazione privata. Essi mantengono viva la tradizione artistica dei centri propulsori e, inoltre, sono diversi gli uni dagli altri come valore e come impostazione artistica. Ma, ripeto, si tratta di istituti molto onerosi, per cui gli enti locali non sono stati in grado di conservare questo vanto delle loro amministrazioni. Per cui, se vogliamo, possiamo pure attendere con assoluta tranquillità una risposta per domani. Io, però, sono del parere che l'emendamento vada eliminato per tornare al testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io sarei del parere di accogliere la proposta fatta dal rappresentante del Governo, anche se, dopo quanto egli ha detto e dopo la conferma dell'onorevole Elkan, non ritengo vi siano altri istituti in queste condizioni. D'altra parte, il diritto che riconosciamo a questi insegnanti è solo quello di partecipare al concorso, e non già quello di essere immessi in ruolo.

Propongo tuttavia un rinvio della discussione perché si compiano i necessari accertamenti e si precisi di quali istituti si tratta, per non creare una discriminazione. Indubbiamente, non possiamo riconoscere qualcosa per alcuni istituti e non fare altrettanto per altri, perché violeremmo il principio giuridico del riconoscimento legale, della parificata. Occorre quindi stare molto attenti nel legiferare in questa materia che è estremamente delicata.

Propongo quindi che si accolga la richiesta del Governo di compiere ulteriori accertamenti. Eventualmente, nel testo della legge potremmo specificare di quali istituti si tratta.

Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge n. 1475 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Calvetti e Racchetti: Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici (1808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di inizia-

tiva dei deputati Calvetti, Racchetti, Fusaro Giordano: « Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici ».

Anche per questo provvedimento si può ripetere quanto già detto in merito alla proposta di legge Zaccagnini: esso è già stato ampiamente discusso in sede referente. Su proposta del relatore, la Commissione decise poi all'unanimità di chiedere che il provvedimento le venisse assegnato in sede legislativa.

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, Relatore. Come ella ha ricordato, signor Presidente, su questa proposta di legge era già stata fatta un'ampia discussione in sede referente; ed a quella mi rimetto.

In sostanza, si tratta di questo: i presidi degli istituti professionali non possono ottenere il trasferimento in istituti tecnici, perché questo non è ammesso: inoltre essi non possono partecipare ai concorsi per istituti tecnici.

La discussione — nella quale intervennero diversi colleghi — si era accentrata fondamentalmente su questo punto: il dubbio che la proposta di legge potesse favorire dei presidi di istituti professionali sprovvisti di laurea. Ricordo anche che io avevo preannunciato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « ad indirizzo corrispondente », le altre: « forniti di laurea ». In proposito tutta la Commissione si era espressa favorevolmente; si decise quindi di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Per quanto mi riguarda, non ho altro da aggiungere, se non presentare formalmente l'emendamento di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVETTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare solo per riassumere i motivi che mi hanno indotto a presentare la proposta di legge, che non ha certamente lo scopo di favorire surrettiziamente l'ingresso di presidi privi di laurea, ma anzi quello completamente opposto.

Nell'ultimo concorso espletato sono stati dichiarati vincitori anche capi di istituto non in possesso di laurea, escludendo invece, o ponendo in posizioni di riserva, coloro che avevano i requisiti necessari. Questo perché la Corte dei conti ha mosso delle eccezioni, obiettando che i presidi di istituti professio-

nali sono presidi di prima categoria, cioè sono entrati in una carriera diversa e distinta da quella dei professori, della quale la prima non costituisce uno sviluppo. Ma a questo si può rispondere che allora, se sono presidi di prima categoria, costoro hanno il diritto di chiedere il trasferimento alla presidenza di altri tipi di scuole.

Si obietta, d'altra parte, che, in difetto di una disciplina giuridica e di una normativa per gli istituti professionali, i presidi di questi sono considerati in un ordinamento chiuso, provvisorio. A ciò può controbattersi che in questo caso — che umilia sempre più gli istituti professionali, e li discrimina dagli altri tipi di scuola media superiore — per i candidati al concorso dovrebbe valere un altro titolo fondamentale: l'aver prestato servizio di ruolo per un quinquennio negli istituti tecnici industriali dai quali provengono. Non sorgerebbe alcun problema, cioè, se questi insegnanti non avessero vinto il concorso per la presidenza di istituti professionali, ma avessero semplicemente continuato ad insegnare negli istituti tecnici; mentre l'aver aggiunto a tale servizio il titolo di preside di istituto professionale dovrebbe escluderli dalla possibilità di partecipare al concorso per la presidenza degli istituti di istruzione tecnica.

Come ho già detto, il concorso è stato espletato, ed alcuni presidi sono stati dichiarati vincitori; ad essi è stata assegnata la sede, ma con riserva, in attesa appunto che si sciolga questo incomprensibile nodo.

ELKAN. Mi dispiace dover ricordare, signor Presidente, che abbiamo già speso molto tempo discutendo su questo argomento, per tentare di trovare una soluzione diversa e più moderna per il reclutamento e la selezione dei capi di istituto.

Questa proposta di legge è quanto mai legittima; è settoriale, se vogliamo, ma è imposta secondo un criterio di assoluta giustizia che ritengo non possa essere disatteso da alcuno di noi.

Lo studio che facemmo (e che dovremo riprendere, perché indubbiamente bisogna dare una impostazione diversa ai concorsi alla presidenza degli istituti; e il materiale della passata legislatura potrà esserci di grande aiuto) ci trovò in gran parte d'accordo, nonostante alcune differenze, nel giudicare candidabili, e quindi possibili concorrenti alla presidenza di qualsiasi tipo di scuola (anche di questi istituti di istruzione tecnica, dunque), coloro che provenivano dall'insegnamento di materie umanistiche.

Su questo punto ci fu una approfondita ed animata discussione. Nel dare il mio parere favorevole a questo provvedimento, io dissi che, per ragioni di giustizia, dovevo ricordare, prima di tutto a me stesso e poi agli onorevoli colleghi, che la discriminazione esistente, quanto alla possibilità di accedere alle presidenze degli istituti, tra istruzione tecnica ed istruzione classica è già largamente superata, per la nuova impostazione che un preside deve ormai dare alla sua scuola e per il nuovo respiro umanistico che anche l'istruzione tecnica ha acquisito.

Un preside non dovrà più limitarsi, quindi, a provvedere al semplice funzionamento ed allo sviluppo della sua scuola, servendosi di particolari capacità tecniche: egli dovrà anche avere una preparazione di carattere pedagogico, socio-economico e psicologico che è assolutamente fondamentale. In quella proposta di legge da noi approvata, che poi naufragò in Senato, avevamo previsto una selezione — con esami, prove scritte ed orali — per inquadrare la figura del preside in una visione più moderna ed aggiornata. Comunque in questa sede è inutile aprire il discorso, ma nell'esprimere il mio parere favorevole ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sulla precarietà della situazione e sulla necessità di modificare profondamente l'attuale legislazione.

BARDOTTI. Desidero innanzitutto dichiararmi d'accordo sia sulla sostanza del provvedimento sia sull'emendamento che è stato proposto relativamente alla richiesta del titolo di studio a livello universitario nei confronti dei candidati. Vorrei approfittare dell'occasione per fare qualche osservazione, che coincide con quanto ha detto l'onorevole Elkan.

Ritengo che questo provvedimento anticipi un processo che dovremmo accelerare, un processo cioè diretto a consentire una mobilità sempre maggiore anche della classe dirigente scolastica nell'ambito dei vari ordini ed in modo particolare nell'ambito della scuola dell'obbligo. Penso che la distinzione tra presidi di prima e seconda categoria cominci ad avere un carattere piuttosto anacronistico. Ritengo pertanto che il problema di un metodo di selezione diverso della classe dirigente sia da affrontare con una certa urgenza.

Vorrei sottolineare questo aspetto del problema. Oggi esistono due discipline diverse: quella di selezione della classe dirigente della scuola elementare è molto rigorosa; non contesto affatto questa rigidità, la condivido

pienamente e sono contrario ad ogni tentativo di rendere più facile questo tipo di selezione scolastica, perché l'insegnante che vuole essere un dirigente deve dimostrare di possedere quelle doti cui accennava l'onorevole Elkan. Nella scuola primaria la selezione avviene per titoli e per esami, ma soprattutto per esami, mentre nella scuola secondaria abbiamo un tipo di reclutamento per titoli ed esami, ma più per titoli che per esami. Inoltre l'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola: non c'è un programma. Questa genericità induce la commissione stessa ad un colloquio piuttosto in superficie. Ritengo quindi che il ministero dovrebbe studiare un progetto unitario di reclutamento del personale dirigente della scuola di ogni ordine e grado, in modo particolare tenendo presente l'omogeneità dei criteri specialmente per quanto riguarda la scuola dell'obbligo.

In occasione della discussione del provvedimento relativo ai direttori didattici faremo altre considerazioni. Concludo, richiamando l'attenzione del Governo sull'urgenza di affrontare il problema del reclutamento della classe dirigente della scuola di ogni ordine e grado e preannunciando il mio voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

RAICICH. Non abbiamo alcun motivo per opporci ad un provvedimento che, con l'emendamento suggerito dal relatore, sana la situazione di lunga controversia tra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Tuttavia proprio le considerazioni fatte da alcuni colleghi nel corso della discussione generale mi inducono a criticare non già questo provvedimento in sé, ma il tipo di legislazione che andiamo elaborando, che dà l'impressione di una serie di toppe in un tessuto che si va smagliando. Singolarmente ogni provvedimento è giusto perché sana una determinata situazione, ma non risolve il problema all'origine. Anche i provvedimenti che sono all'ordine del giorno di questa seduta risentono tutti, più o meno, di questa condizione di « tappabuchi », di una situazione di emergenza da affrontare, cui il Parlamento non può negare in genere la sua approvazione, anche se essi in sostanza lasciano la situazione della scuola al punto di prima. Sono provvedimenti che sanano la situazione di poche centinaia di persone, ma che rientrano più nell'amministrazione di ripiego che in una vera e propria attività legislativa.

Tali considerazioni valgono proprio in ordine alla proposta di legge in esame, che sana giustamente una situazione, ma non

affronta, come dovrebbe, la figura stessa del preside.

A mio giudizio ci troviamo in una situazione critica perché la figura del preside oggi è tra le più bersagliate. Molti presidi si lamentano del sovraccarico di funzioni amministrative alle quali, tra l'altro, non hanno nessuna preparazione e a causa delle quali, a volte, sono costretti a trascurare le loro funzioni didattiche.

Io credo che noi dovremmo evitare queste denunce platoniche e affrontare, invece, i temi proposti da grossi pedagogisti e da uomini di scuola: se, ad esempio, il preside debba essere scelto in base a concorso, se debba avere o meno funzioni amministrative; se la sua nomina debba scaturire da un processo selettivo che (già vi sono diverse ipotesi) coinvolga solo il corpo insegnante oppure, secondo modelli diversi, evidentemente, dal modello della scuola italiana, interessi anche le comunità nel cui ambito la scuola opera, secondo un concetto di gestione sociale della scuola stessa.

Sono problemi rimasti sepolti. In questi ultimi venti anni la legislazione in materia è stata condotta all'insegna dell'improvvisazione, dell'emergenza: si è cercato di porre rimedio a problemi contingenti, ma è mancata la volontà politica essenziale per una ristrutturazione del settore.

Concludo, ribadendo la nostra adesione alla proposta in esame e rivolgendo un richiamo al presidente della Commissione, al Governo e a ciascuno di noi affinché si volti pagina e si affrontino radicalmente i problemi che oggi si pongono nella scuola italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RACCHETTI, Relatore. Prendo atto con soddisfazione dell'adesione a questa proposta di legge espressa da tutti gli oratori. Si tratta, ne convengo, di un progetto del tutto settoriale, tale da non poter né sfiorare, né risolvere il problema del concorso a preside.

Vorrei ricordare che nella passata legislatura l'onorevole Elkan (allora sottosegretario) ed io, lavorammo in un comitato ristretto per diversi mesi ed eravamo arrivati a redigere un testo che aveva ottenuto l'adesione di tutti i gruppi ed era stato approvato dalla Commissione all'unanimità. Questo testo prevedeva una forma nuova di selezione, molto seria, e delle disposizioni transitorie che avrebbero risolto da una parte il problema nella sua impostazione generale, e dall'altra

avrebbero eliminato gran parte di queste legghine. La proposta, approvata da questo ramo del Parlamento, fu modificata marginalmente dal Senato e tornò alla Camera nelle ultime ore della passata legislatura, per cui non si ebbe il tempo di approvarla.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara d'accordo col relatore per quanto riguarda il merito della proposta di legge e prende atto delle sollecitazioni rivolte dagli onorevoli Elkan, Bardotti e Raicich.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente, purché abbiano almeno un quadriennio di anzianità, nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito la idoneità al pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito è prescritto dalle disposizioni vigenti.

È convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualità di presidi di istituti professionali.

Il relatore Racchetti propone il seguente emendamento: *aggiungere, dopo le parole ad indirizzo corrispondente, le parole* forniti di laurea.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Calvetti propone i due seguenti emendamenti formali:

alla quinta riga del primo comma, dopo la parola anzianità, *sopprimere la virgola;*

alla settima riga del primo comma sostituire la preposizione al, *con* in un.

Pongo in votazione il primo emendamento Calvetti di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Calvetti di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

« Ai concorsi per la presidenza degli istituti di istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente, forniti di laurea, purché abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito è prescritto dalle disposizioni vigenti.

È convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualità di presidi di istituti professionali ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (1702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali dei carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ».

Prego l'onorevole Abbiati di volersi sostituire al relatore che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

ABBIATI, *Relatore*. Per la verità, signor Presidente, solo questa mattina ho avuto modo di leggere il testo del disegno di legge in discussione; esso, tuttavia, mi pare assai chiaro, e più che altro di carattere tecnico-formale.

Il provvedimento intende apportare alcune modifiche alla legge 11 giugno 1962, n. 600, recante norme sul riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza,

o in scienze politiche, o in economia e commercio. La legge stabilisce quali sono le condizioni in base alle quali gli insegnamenti possono essere riconosciuti, specificando che debbono essere stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari, e che debbono essere stati approvati dal Ministro della difesa o delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Coloro che intendono beneficiare di queste norme, inoltre, debbono aver conseguito il titolo di studio richiesto per ottenere la laurea prescelta.

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. Nel primo sono elencate le condizioni di cui ho parlato; nel secondo sono elencati tutti gli insegnamenti riconosciuti validi, in presenza dei requisiti richiesti; nel terzo si stabilisce che i consigli di facoltà, a loro discrezione, ammettono i candidati al secondo o al terzo anno del corso di laurea prescelto.

È proprio in relazione a quest'ultimo punto che si pone la necessità di una modifica, in quanto i vari consigli di facoltà hanno giudicato in modo difforme gli stessi casi, interpretando la discrezionalità loro concessa nel senso di poter giudicare anche sul riconoscimento o meno degli esami sostenuti, mentre la legge si riferisce solo al giudizio circa l'ammissione al secondo o al terzo anno di corso. Questo inconveniente è stato determinato dalla dizione dell'articolo 1 della vecchia legge, che dice che gli insegnamenti « possono essere riconosciuti validi »; si propone quindi, in primo luogo, di sostituire quella espressione con l'altra: « sono riconosciuti validi ».

Allo stesso tempo, con il disegno di legge in esame si cerca di adeguare (nell'articolo 2) l'elenco degli insegnamenti, e quindi degli esami riconosciuti validi, ai nuovi ordinamenti ed alle nuove articolazioni dei corsi. Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si prevede così come biennale l'insegnamento del diritto amministrativo; per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza vengono abrogati gli insegnamenti della statistica e della geografia economica, che non sono più previsti in quel corso di studi, mentre vengono inseriti quelli del diritto civile e della contabilità di Stato, ora previsti su base universitaria.

Poiché si tratta, come si vede, di modifiche che mirano semplicemente ad un aggiornamento sul piano tecnico-formale, senza assolutamente cambiare né lo spirito né le finalità della vecchia legge, mi sembra di poter esprimere parere favorevole sul disegno di legge

in discussione, e di poterne raccomandare ai colleghi la pronta approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAICICH. Innanzi tutto, signor Presidente, vorrei rivolgerle una domanda; vorrei cioè sapere se questo disegno di legge è affidato unicamente alla nostra Commissione, oppure se sono previsti su di esso pareri di altre Commissioni, come per esempio quella della difesa; ed in questo caso vorrei sapere quali sono i pareri che sono stati espressi.

PRESIDENTE. La VII Commissione difesa ha espresso parere favorevole.

La VI Commissione, finanze e tesoro, della quale pure era richiesto il parere, ha lasciato scadere i termini senza comunicarcelo.

RAICICH. Volevo poi sollevare anche un'altra questione, e cioè volevo confessare la mia ignoranza dell'ordinamento delle scuole militari, e di queste in particolare, e chiedere che il relatore oppure il rappresentante del Governo mi forniscano alcune informazioni in merito. Ho infatti la sensazione (confesso che non si tratta di niente di più che una sensazione) che mentre abbiamo operato (bene o male; non è adesso il caso di giudicarlo) una liberalizzazione dei piani di studio nelle facoltà universitarie, mentre in quelle facoltà, per motivi vari, è stata effettuata una profonda modifica del sistema tradizionale di insegnamento (il sottosegretario ne è informato, credo, se non altro perché fino a poco tempo fa si è occupato in prima persona dei problemi dell'università), per cui il tradizionale corso istituzionale è ormai — insieme con i seminari e con altri metodi — solo una delle forme in cui oggi si svolge l'insegnamento universitario; mentre, cioè, si è avuta questa trasformazione dei sistemi di insegnamento e di valutazione, la mia elementare curiosità è quella di sapere se in queste scuole militari — i cui insegnamenti, secondo quanto stabilito dalla legge alla quale il disegno di legge in discussione fa riferimento, hanno piena validità per il successivo passaggio alle facoltà universitarie — esista una concordia tra l'ordinamento e le possibilità autonome di studio di coloro che le frequentano. Se questa concordia non dovesse esserci, infatti, avrei delle perplessità nei confronti delle norme di ammissione delle quali stiamo discutendo. Tra l'altro credo risulti abbastanza chiaramente che in queste accademie ci troviamo di fronte

a piani di studio di una certa rigidità; non so se ciò sia connaturato alla professione militare, ma certo comporta squilibri in ordine all'ammissione alle facoltà universitarie corrispondenti.

Queste perplessità e questo desiderio di informazione fanno sì che il nostro gruppo esprima parere non certo favorevole.

I piani di studio degli ufficiali dell'Arma delle guardie di finanza sono ancora rigidamente regolati da disposizioni che non vigono più nelle università. L'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge dispone: « L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a secondo della competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ».

Questi programmi di studio universitari non li trovo ben coordinati con quel tipo di ricerca e di studio universitario propri delle facoltà normali, o che stanno per essere istituiti nelle facoltà. Sono queste le perplessità che vorrei veder fugate dall'opinione del relatore e del rappresentante del Governo.

MORO DINO. C'è la garanzia del consiglio di facoltà, che giudica nel merito, e quindi della bontà dell'esame per l'ammissione al secondo o al terzo anno.

RAICICH. Sì, ma non può non ammettere i candidati al secondo o al terzo anno.

ELKAN. Cercherò di fugare alcune delle perplessità espresse dall'onorevole Raicich. Il concerto tra il Ministro della difesa o delle finanze e il Ministro della pubblica istruzione è sempre previsto in questi corsi impartiti da docenti universitari, la cui caratteristica è pressoché uguale — quanto a contenuti, programmi e discipline — a quella dei corsi di facoltà.

L'unica obiezione fondata — mi scusi l'onorevole Raicich — è quella relativa al criterio nuovo della liberalizzazione, cioè dei piani di studio, per il quale tutti gli studenti universitari possono programmare i loro piani di studi, che devono essere approvati dalle facoltà. Questi sarebbero gli unici studenti a non avere questo diritto, e quindi potrebbero trovarsi — in una situazione di liberalizzazione qual è quella prevista — legati a forme di studio tradizionali. Ma non si deve dimenticare che sia l'Arma dei carabinieri sia

l'Aviazione sia la Finanza prevedono, in questi corsi biennali, triennali o quadriennali, indirizzi e discipline che sono particolarmente favorevoli alle condizioni professionali cui si predispongono gli studenti; tali corsi prevedono discipline che sono assolutamente indispensabili all'esercizio della loro responsabile professione.

RAICICH. Anche il piano di studi della facoltà di lettere, con il tradizionale biennio di latino, italiano e greco o filologia romanza, partiva dallo stesso indirizzo, secondo cui il futuro insegnante di liceo o scuola media doveva seguire questi corsi; ma questo concetto di preparazione professionale è venuto meno, mentre invece per questi corsi rimane determinante.

ELKAN. La legge non considera il completamento di questi studi nell'ambito dell'insegnamento in accademia, ma prevede l'insegnamento delle materie ritenute fondamentali; lo studente entra poi nell'ordinamento universitario e, a seconda dell'esame che sosterrà, sarà inserito a giudizio della facoltà nel secondo o nel terzo anno.

In fondo tutte le disposizioni del disegno di legge tendono a sostituire il « possono » con un « devono », perché questi studenti non siano defraudati di un loro diritto e, pur avendo seguito con serietà corsi di studio, siano affidati all'arbitrio dei consigli di facoltà.

Anche sul piano della liberalizzazione, onorevole Raicich, desidero richiamare la sua attenzione su un altro aspetto. In effetti questi studenti hanno scelto l'accademia liberamente e, nell'ambito dell'accademia stessa, hanno scelto di seguire corsi di studio indispensabili per la loro professione. Quindi è un piano di studio che accettano per la prima parte della loro vita di studenti, poi passano alle facoltà e lì potranno ampiamente usufruire di quelle condizioni di scorrevolezza e di liberalizzazione che oggi sono consentite nell'ambito universitario.

Io credo che sia sufficientemente tutelata la loro libertà e che la serietà dei loro studi sia garantita dall'approvazione del Ministro della pubblica istruzione. Altro modo non si può immaginare per risolvere questo problema, perché non possiamo far predisporre a studenti dell'accademia piani di studio che potrebbero essere avulsi dalla realtà stessa dell'accademia, che ha assoluta necessità di impartire insegnamenti che hanno una precisa finalità.

Mi pare quindi di avere eliminato i motivi di dubbio che potevano ancora esistere. Io ritengo che, effettivamente, questi studenti siano stati oggetto di soprusi da parte di facoltà universitarie dimostratesi particolarmente chiuse, non avendo applicato il criterio della liberalizzazione degli studi e dei piani di studio perché l'impostazione delle materie insegnate all'accademia militare non corrispondeva esattamente all'impostazione delle materie insegnate nella facoltà.

Per le ragioni sopra esposte, quindi, io mi dichiaro favorevole all'approvazione del progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ABBIATI, Relatore. La mia relazione ha messo in evidenza che questo progetto di legge si propone non di correggere l'impostazione della legge originaria, che aveva dato luogo a difformi interpretazioni, ma semplicemente di precisarla. Io, oggi, mi sono improvvisato relatore, ma sono certo che l'intenzione del proponente fosse proprio questa, per cui ho espresso ed esprimo in questo momento parere favorevole all'approvazione della proposta in esame.

Se invece vogliamo dare dei giudizi sulla legge vigente in materia, la legge 11 giugno 1962, n. 605, è chiaro che alcune considerazioni del collega Raicich possono apparire abbastanza fondate.

Possiamo infatti anche sostenere che coloro che hanno intrapreso la carriera militare, non potranno essere ammessi a frequentare facoltà universitarie perché, fatta una scelta, si intende impedir loro di farne successivamente un'altra; ma se noi vogliamo che questo non accada, non c'è altra via che quella suggerita dalla legge n. 605 e dalla proposta di legge di modifica che stiamo discutendo.

Come diceva il collega Elkan, la scelta compiuta da questi cittadini è libera; se noi lasciamo ai consigli di facoltà la possibilità di riconoscere o meno i piani di studio dell'accademia, metteremmo certamente gli studenti che intendono trasferirsi presso una facoltà universitaria in condizioni molto difficili e lasceremmo immutata una situazione già piuttosto caotica. Per cui concludo riproponendo questo progetto di legge all'approvazione della Commissione per le ragioni già esposte in principio, ed in particolare perché esso non vuole modificare in alcun modo la legge vigente, sulla quale, per altro, non ri-

tengo possa essere aperta una discussione, a meno che non si voglia rinviare la trattazione di tutta la materia ad altro momento.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Credo di non dover aggiungere altro alle ragioni a favore della proposta di legge ampiamente illustrate dal relatore e dall'onorevole Elkan. Vorrei solo fare qualche breve considerazione per tentare di fugare i dubbi e le perplessità dell'onorevole Raicich.

Innanzitutto agli allievi delle accademie è garantita una buona preparazione culturale, in quanto, come è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2, che richiama una norma presente nella legge vigente, l'insegnamento delle discipline elencate nei piani di studio deve essere affidato a docenti universitari e i piani di studio devono essere approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

La proposta in esame, cioè, mira ad evitare quella interpretazione discrezionale da parte delle facoltà universitarie, cui ha fatto riferimento il collega Abbiati, che costituisce un danno e per gli allievi dell'accademia e per le istituzioni nelle quali essi saranno chiamati ad operare. La laurea, infatti, deve servire non solo a migliorare la preparazione culturale dei giovani, ma deve permettere loro anche di adempiere con maggiore sicurezza alle funzioni di ufficiali delle forze armate.

Le perplessità dell'onorevole Raicich potrebbero avere un loro fondamento se noi attribuiamo il valore di laurea ai diplomi rilasciati dalle accademie militari, perché queste forniscono una preparazione professionale che noi non possiamo equiparare alla formazione derivante da piani di studio liberamente costruiti dagli studenti, come avviene nell'ambito delle facoltà.

La legge in esame riconosce una parte del programma di studi svolto presso l'accademia ai fini dell'iscrizione al secondo o terzo anno di alcune facoltà universitarie. Per il resto, i giovani possono liberamente costruire il proprio piano di studi in collaborazione con i docenti della facoltà prescelta: questa norma garantisce la facoltà e l'allievo stesso. Garantisce la prima perché se non stabilissimo esattamente quali esami debbono essere riconosciuti, allora dovremmo considerare anche discipline quali strategia, tattica militare, come valide ai fini della costituzione del piano di studi; garantisce il secondo perché la facoltà potrebbe discrezionalmente discono-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1970

scere dei corsi seguiti dallo studente presso l'accademia.

Mi pare, quindi, che non vi debbano essere esitazioni da parte dell'onorevole Raicich, per cui lo invito ad esprimere parere favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare, nonché agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola di applicazione dei carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del corpo stesso, nelle materie indicate e alle condizioni di cui al successivo articolo 2 per l'ammissione, a giudizio dei competenti consigli di facoltà, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della rispettiva laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

(È approvato).

ART. 2.

Nei limiti indicati nell'articolo che precede, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso di accademia e quello di applicazione, nelle seguenti materie:

— per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) diritto del lavoro;
- 6) diritto amministrativo (corso biennale);
- 7) diritto internazionale;

- 8) diritto penale (corso biennale);
 - 9) procedura penale;
 - 10) statistica;
 - 11) medicina legale e delle assicurazioni;
 - 12) antropologia criminale;
 - 13) geografia politica ed economica;
 - 14) politica economica e finanziaria;
 - 15) sociologia;
 - 16) lingua francese
 - 17) lingua inglese
- } corsi quadriennali

— per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

- 1) economia politica;
- 2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3) istituzioni di diritto privato;
- 4) lingua francese;
- 5) lingua inglese;
- 6) diritto civile;
- 7) contabilità di Stato;
- 8) diritto commerciale;
- 9) diritto costituzionale;
- 10) diritto amministrativo;
- 11) diritto penale;
- 12) procedura penale;
- 13) diritto tributario;
- 14) ragioneria generale ed applicata;
- 15) merceologia.

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a secondo della competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La legge 11 giugno 1962, n. 605, è abrogata.

RAICICH. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAICICH. Signor Presidente, devo dire che le delucidazioni che i colleghi Elkan ed Abbiati, e poi il rappresentante del Governo, mi hanno fornito coprono solo una parte — la minore — delle mie perplessità. Non ritengo pertanto di poter aderire alla richiesta di accoglimento del disegno di legge.

In altre parole, non è stata data alcuna risposta a tutta una serie di questioni che

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1970

avevo sollevato, e che mi trovo perciò costretto a ribadire sinteticamente, in relazione al metodo di insegnamento, che oggi nelle nostre università si sta rapidamente evolvendo, e che comunque comporta ormai forme diverse da quelle istituzionali, le ragioni del nostro voto contrario. Non è possibile, a mio avviso, trincerarsi dietro il particolare carattere professionale di queste scuole, perché certo anche le università (facciamo, per esempio, il caso di un medico o di un ingegnere) hanno fini altrettanto nobili di quelli delle scuole che preparano ufficiali della Guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri.

O riteniamo che una liberalizzazione dei metodi di insegnamento e della gestione dei corsi sia cosa proficua e valida — ed allora devo rilevare che non è stata data risposta alla mia domanda se nuovi metodi di insegnamento vengano anche all'interno delle accademie militari — oppure non si crede a tale orientamento ed allora non si capisce perché si sia voluto fare quella riforma all'interno delle università.

Un altro motivo di perplessità è costituito dal fatto — ribadito anche dal Presidente — che, secondo l'articolo 2, il programma di insegnamento di quelle materie deve essere approvato da una serie di ministeri, cosa che non avviene per nessun istituto universitario. Ciò costituisce una menomazione di quel tipo di libertà dell'insegnamento universitario alla quale la nostra tradizione è legata, e che credo debba essere da noi difesa e sviluppata, e non repressa.

Questi sono i motivi per i quali il nostro gruppo non può dare la propria approvazione al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

CALVETTI e RACCHETTI: « Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici » (1808).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 23

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio » (1702).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 20

Voti contrari 4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Mattarelli, Bardotti, Buzzi, Calvetti, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Pochetti, Bologna, Anselmi Tina, Levi Arian Giorgina, Di Mauro, Meucci, Moro Dino, De Stasio, Racchetti, Raicich, Cattaneo Petrini Giannina, Mancini Vincenzo, Balasso, Romanato, Spitella, Pitzalis.

È in congedo:

Bertè.

La seduta termina alle 12.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLÓMBO